NORME URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA MINERARIA

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83

Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 6, e' autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera a), lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera b), lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera c), lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera d), lire 70 miliardi.

Versione in vigore dal 3 agosto 1987, non più in vigore dal 26 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-agevolazioni-della-produzione-industriale-318-1987/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it